



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Adele Ferraro	presidente
dott.ssa Sonia Damiani	giudice
dott. Stefano Costarella	giudice relatore

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2724 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. **C.F._1**), con gli avvocati
Valerio Zimatore, Paola Procopio e Rosamaria Petitto

-attore-

E

Controparte_1 **in persona del l.r.p.t.** (c.f. **P.IVA_1**),
con l'avvocato **Pt_1** Pizzimenti

-convenuta-

avente ad oggetto: impugnazione delibere assembleari.

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza
dell'11/07/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. **Parte_1** (cl. '74) ha impugnato le delibere del 13/2/2024 e del 3/4/2024, adottate dalla società convenuta, con le quali sono stati disposti due aumenti di capitale sociale: il primo, da € 248.160,00 ad € 398.160,00, mediante conferimento da parte del socio **Parte_1** (cl. '81) di un credito futuro nei confronti della società, pari ad € 150.000,00; il secondo, da € 398.160,00 ad € 598.160,00, mediante l'offerta in opzione ai soci della sottoscrizione di quote del capitale sociale del valore complessivo di € 200.000,00.

A sostegno della domanda, ha dedotto:

- l'illegittimità delle deliberazioni assembleari per abuso del socio di maggioranza ed eccesso di potere: l'aumento di capitale sociale per complessivi € 350.000,00 è stato programmato al solo fine di ridimensionare la partecipazione del socio di minoranza (l'odierno attore) e rafforzare ulteriormente la posizione dominante del socio di maggioranza, tanto è vero che entrambi gli aumenti di capitale sono stati interamente sottoscritti dal socio **Parte_1** (cl. '81);

- l'illegittimità della deliberazione del 13/2/2024, per violazione dell'art. 6, co. 4, dello statuto sociale, ai sensi del quale *“nel caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi, il conferente deve garantire la propria prestazione mediante la consegna di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria”*;

- l'illegittimità della deliberazione del 13/2/2024 per violazione dell'art. 7 dello statuto speciale e dell'art. 2481-bis c.c., essendo stato deliberato l'aumento di capitale in violazione dell'iter procedurale descritto dalle richiamate disposizioni normative;

- la nullità ed annullabilità della delibera del 7/3/2024 per violazione dell'art. 2481-bis c.c. e per la palese illegittimità delle modalità di versamento, in quanto l'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato dal socio **Parte_1** (cl. '81) a mezzo bonifici bancari accreditati sul conto corrente personale dell'amministratore, anziché in favore della società **Controparte_1**.



Ha, pertanto, chiesto l'annullamento delle richiamate deliberazioni.

Si è costituita la società Controparte_1 eccependo il “difetto di giurisdizione” del Tribunale delle Imprese, in favore dell'arbitro, l'inaammissibilità dell'azione per tardività, la carenza di interesse ad agire e l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa.

Previa istruzione meramente documentale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/7/2025, previo scambio delle memorie ex art. 189 c.p.c.

2. È fondata l'eccezione di compromesso sollevata dalla parte convenuta.

È opportuno premettere che *“In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria”* (C. Cass., n. 26696/2020).

Sicché, al di là della qualificazione attribuita dalle parti all'eccezione sollevata sul punto (difetto di giurisdizione o difetto di competenza), l'esame della questione comunque proposta deve essere esaminata e risolta dal Collegio, in quanto attinente al merito della controversia.

Ciò posto, non è controverso, tra le parti, che l'art. 32 dello statuto della società convenuta prescrive che *“1. Le controversie insorte o che sono in procinto di insorgere (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del*



pubblico ministero) tra soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o tra tali organi o membri di tali organi, in dipendenza dell'attività sociale o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso, sono demandate al tentativo di conciliazione da parte di un Organismo di Conciliazione, residente nel luogo sede della società e prescelto dalla parte più diligente. 2. Le controversie non risolte con l'intervento dell'Organismo di Conciliazione saranno deferite al giudizio di un unico Arbitro nominato dal presidente dell' Controparte_2 [...] in cui ha sede legale la società”.

La lettura di siffatta clausola evidenzia che la società ha inteso devolvere la totalità delle controversie tra soci o tra soci e società, organo amministrativo e organo di liquidazione, alla cognizione di un arbitro nominato dal presidente dell' [...] Controparte_2 della circoscrizione in cui ha sede legale la società.

Orbene, ciò su cui si controverte è la compromettibilità ad arbitri dell'impugnazione delle deliberazioni di aumento di capitale sociale, adottate dalla Controparte_1

Sul punto, occorre richiamare integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese da Cass. civ., prima sez., ord. n. 9434 del 5/4/2023:

“3.1. Innanzitutto, giova premettere che: a) l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 (abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, ma qui comunque applicabile *ratione temporis*) prevede, al comma 1, che "gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Nel caso concreto, l'atto costitutivo della Controparte_3 conteneva (e contiene) una previsione in tal senso, e in particolare l'art. 31, secondo cui "Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al



rapporto sociale, ovvero tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte e gli amministratori, i rappresentanti, i liquidatori e i sindaci dall'altra, saranno devolute ad un collegio arbitrale ...”; b) che l'art. 36 del medesimo d.lgs. n. 5 del 2003 (anch'esso abrogato, come il precedente art. 34, ma qui parimenti applicabile *ratione temporis*), sancisce, al comma 1, che “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”; c) come ribadito, in motivazione, da Cass., SU, n. 19852 del 2022, la nozione di arbitrabilità è fissata in negativo dall'articolo 806 cod. proc. civ., «secondo cui le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro sorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, ma pur sempre “salvo espresso divieto di legge”: il dato normativo è, dunque, univoco nell'affermare che tutte le controversie sono arbitrabili, e cioè che l'arbitrabilità è la regola mentre la non arbitrabilità costituisce eccezione, eccezione la quale ricorre ove: i) la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili; ii) osti all'arbitrabilità di controversie relative a diritti disponibili una espressa norma proibitiva». In altri termini, come osservato da Cass. n. 9344 del 2018, «l'articolo 806 c.p.c. individua per esclusione l'ambito dell'arbitrabilità, circoscritta alle controversie su diritti disponibili e non più, come in precedenza, a quelle (unitamente ad altre ipotesi specificamente elencate dal vecchio testo dell'art. 806) “che non possono formare oggetto di transazione”, avuto riguardo, essenzialmente, alla previsione dell'art. 1966 c.c.. Il limite della disponibilità, è stato detto in dottrina, si fonda sulla stessa configurazione del giudizio arbitrale, dal momento che rimane, tra arbitro e giudice, una differenza fondamentale: il giudice decide per autorità propria, mentre l'arbitro deriva il suo potere dalle parti: è per tale motivo che per il giudice è del tutto irrilevante che le parti possano disporre della situazione sostanziale sottopostagli, mentre l'arbitro, derivando il suo potere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti stesse. L'area della compromettibilità in arbitrato, che, alla luce della disposizione, è la



regola, coincide dunque oggi con quella della disponibilità dei diritti. Dopo aver allora osservato che la disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, essendo essi tenuti a sospendere il procedimento arbitrale solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato (articolo 819-bis, comma 1, n. 2), occorre aggiungere, quanto al rapporto tra indisponibilità del diritto oggetto di controversia ed inderogabilità o imperatività della disciplina sostanziale che lo regola, che, in dottrina, si ritiene in prevalenza che l'inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto non renda automaticamente quest'ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. Nello stesso senso, questa Corte ha affermato il principio a cui va data continuità secondo cui: “L'indisponibilità del diritto è il limite alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione di norma imperativa, senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge” (Cass. 27 febbraio 2004, n. 3975, in motivazione)»; d) la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato (cfr. Cass. n. 27736 del 2018; Cass. n. 16625 del 2013) che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479-ter cod. civ.); e) secondo Cass. n. 10433 del 2022 (cfr. in motivazione), «In generale, le controversie sulla validità delle delibere assembleari, o (per le società a base personale) delle decisioni sociali, tipicamente riguardano i soci e la società in relazione ai rapporti sociali. Come tali sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003. Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, l'art. 36 del citato d.lgs. n. 5 del 2003 prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere ai fini indicati l'area della inderogabilità



delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso (v. anche Cass. n. 20462-20)».

3.2. In sintesi, dunque, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità, o non, in arbitri della controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare non è l'oggetto di quest'ultima, o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generali, come quelli posti a tutela della società e della collettività dei soci.

3.2.1. L'area della indisponibilità, infatti, è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che uguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà "collettiva" espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo la regola della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse comune dei partecipanti.

3.2.2. Si è precisato, quindi, che, perché l'interesse possa essere qualificato come "indisponibile", è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina la reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; Cass. n. 18600 del 2011), come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (cfr., oltre a quelle appena citate, Cass. n. 13031 del 2014; Cass. n. 20674 del 2016).

3.2.3. Pertanto, aderendo all'indirizzo più "liberale", favorevole ad una maggiore diffusione dell'istituto dell'arbitrato in materia societaria (anche considerando la peculiarità dello stesso in ordine al conseguimento dell'auspicato obiettivo della celerità delle decisioni), può concludersi nel senso che per escludersi la compromettibilità in arbitri dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari, è necessario allegare l'illiceità delle stesse per violazione di norme inderogabili. Se ne



deduce, dunque, che se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nel suo atto costitutivo è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società...la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi, in passato, sul tema dell'arbitrabilità, o meno, di controversie aventi ad oggetto le delibere di riduzione o di aumento del capitale sociale.

3.4.2. Secondo Cass. n. 14665 del 2019, ad esempio, «Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi». Nella specie, fu cassata la sentenza con la quale la corte di appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 cod. civ. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente. Per quanto di interesse in questa sede, in quella pronuncia si legge che «Nella costante giurisprudenza di questa Corte, [...], è acquisito il principio secondo cui non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili (Cass. n. 18600 del 2011, n. 13031 del 2014, n. 20674 del 2016, n. 27736 del 2018). A questa conclusione non potrebbero opporsi le considerazioni della Corte



territoriale, secondo la quale diversa sarebbe la finalità dell'art. 2446 c.c. rispetto alle norme sulla redazione dei bilanci, poiché solo queste ultime sarebbero dettate per informare (oltre che i soci) anche i terzi delle condizioni economiche della società, mentre la sola finalità della relazione patrimoniale prevista dall'art. 2446 sarebbe di consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente. È sufficiente replicare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la relazione patrimoniale è da considerare alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali dettati per il bilancio d'esercizio, in termini di verità, chiarezza e precisione, avendone la stessa finalità di misurazione del patrimonio sociale (Cass. n. 5740 del 2004) ed essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi (Cass. n. 8221 del 2007 ha giudicato nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata). Il giudice dell'impugnazione del lodo è tenuto a verificare, anche d'ufficio, che gli arbitri siano effettivamente investiti della potestas iudicandi, poiché, in mancanza, nel caso in cui esercitino un potere loro non attribuito, usurpando quello giurisdizionale, il lodo è nullo e il vizio è deducibile ex novo e rilevabile d'ufficio anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, salvo il limite del giudicato (v., tra le altre, Cass. n. 2300 del 1984, n. 8410 del 1998, n. 10132 del 2006, n. 21215 del 2014). Nella specie, la Corte di merito è venuta meno al dovere di rilevare la nullità del lodo, benché denunciata dall'impugnante, essendosi gli arbitri pronunciati su diritti indisponibili, come tali non compromettibili, a norma dell'art. 806 c.p.c., in tema di deliberazioni societarie impugnate per illiceità dell'oggetto, per violazione delle norme sulla redazione della relazione patrimoniale».

3.4.2.1. Questa sentenza, dunque, nel confermare il principio (definito in motivazione come "acquisito" dalla giurisprudenza di legittimità) per il quale non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società nulla in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, lo ha esteso alle controversie aventi ad oggetto l'assunta violazione delle norme regolanti,



ai fini della riduzione del capitale sociale, le modalità con cui le disponibilità della società possono essere intaccate e la necessità del previo deposito della situazione patrimoniale aggiornata, ovvero degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.: la relazione patrimoniale di cui all'art. 2446 cod. civ., infatti, è stata equiparata ad un bilancio straordinario, da redigere nel rispetto dei criteri di verità, chiarezza e precisione prescritti dall'art. 2423 cod. civ., e strumentale alla tutela dell'interesse non già solo dei soci, ma anche dei terzi. È stata ivi confortata ed avallata, quindi, la tesi per la quale il carattere indisponibile dei diritti in materia societaria è attribuito non soltanto dalla superindividualità degli interessi lesi per effetto della loro violazione, ma altresì dall'imperatività della norma posta a presidio di quegli interessi (indice esterno dell'imperatività delle norme di cui si discorre è la rilevabilità ufficiosa e comunque su iniziativa di qualunque interessato della nullità della delibera adottata in loro violazione: cfr. la già menzionata Cass. n. 3772 del 2005).

3.4.3. Cass. n. 17283 del 2015, invece, dopo aver affermato, in generale, che «Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili», riconobbe la competenza arbitrale in relazione ad una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno. Allo stesso modo, la più recente Cass. n. 10433 del 2022, dopo aver ribadito il principio generale suddetto, ritenne compromettibile in arbitri, ex art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, la controversia avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare con cui era stata disposta la trasformazione di una società di persone in società di capitali, rimarcando, in motivazione, che «Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, l'art. 36 del citato d.lgs. n. 5 del 2003 prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere ai fini indicati l'area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso (v. anche Cass. n. 20462-20)».



3.4.4. Meritevoli di menzione risultano pure Cass. n. 24444 del 2019 e la successiva Cass. n. 4956 del 2020, entrambe giunte alla conclusione della compromettibilità in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, della controversia avente ad oggetto l'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale di una società poiché relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla partecipazione del socio. Assolutamente significativi si rivelano, per quanto di interesse in questa sede, alcuni passaggi delle rispettive motivazioni. 3.4.4.1. In particolare, in Cass. n. 24444 del 2019 si legge, tra l'altro che: «[...] il versamento di cui si discute, laddove sia stata adottata l'ingiunzione conseguente alla delibera di aumento, corrisponde all'esecuzione di un conferimento. Conferimento iniziale e conferimento dovuto in esecuzione di un aumento di capitale coincidono sul piano concettuale e su quello effettuale, come può desumersi dalla disciplina di cui agli artt. 2344 e 2466 cod. civ., comunemente ritenuta non relegabile al procedimento di costituzione della società, sia essa azionaria, sia essa a responsabilità limitata. Una simile controversia coinvolge direttamente il credito da conferimento, non l'aumento di capitale previamente deliberato. E peraltro deve osservarsi che questa Corte ha avuto modo di stabilire che finanche ove relativa alla validità della deliberazione assembleare di aumento, tipicamente riguardante i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, la controversia sarebbe da considerare compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto avente a oggetto - essa pure - diritti disponibili (v. Cass. n. 17283-15, anche in relazione alla susseguente domanda di danni). Ciò implica che non possa dubitarsi, poi, che lo sia altresì, sul medesimo versante, la controversia semplicemente succedanea, tesa all'esecuzione del conferimento e in cui si discuta della sua esigibilità. Residua il profilo [...] degli interessi implicati dalla controversia che riguarda i versamenti diretti al capitale, potendosi ipotizzare che una tal controversia finisca per influire su interessi superindividuali dei soci e dei terzi. Ad avviso del collegio, seguendosi come determinante il criterio degli interessi per le conseguenze che ne derivano sul concetto di "diritti disponibili" relativi al rapporto sociale, cosa notoriamente dibattuta in dottrina ma tuttora sottesa al predominante indirizzo interpretativo giurisprudenziale, non si può sostenere un affidabile dubbio



sull'arbitrabilità di una lite del genere. È certamente consolidato l'indirizzo secondo cui le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (v. Cass. n. 3772-05). A tal fine è stato puntualizzato che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Tuttavia deve anche sottolinearsi il limite del menzionato principio, e in particolare che esso ha trovato occasione in controversie di tutt'altra natura rispetto a quella che qui viene in considerazione: segnatamente nelle controversie involgenti le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (tale era il caso esaminato da Cass. n. 3772-05, seguita poi, con eguale principio, da Cass. n. 18600-11 e da Cass. n. 13031-14; e tale è stato anche lo specifico oggetto della lite devoluta alla recentissima Cass. n. 12391-19). Ciò consente di prescindere nella fattispecie in esame, poiché il medesimo principio non è punto invocabile laddove il coinvolgimento degli interessi superindividuali non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, così da non rientrare tra quelli specificamente da esso presidiati. Va ribadito che, in ambito societario, non ci sono posizioni del socio tecnicamente qualificabili come "diritti inerenti al rapporto sociale", visto che la natura organizzativa delle regole societarie implica che rispetto a tali regole non vengano in considerazione "diritti" in senso proprio ma solo "interessi". Di diritti potrebbe discorrersi con riferimento alla posizione del socio uti singulus, vale a dire solo in ambito extrasociale. Il punto, allora, è che, mantenendosi (non fosse altro che perché sedimentata) la qualificazione richiamata ai fini del criterio considerato dirimente, l'interesse superindividuale, per escludere l'ambito di compromettibilità della lite, deve risultare (non mediatamente ma) direttamente coinvolto dall'oggetto del processo. Il che è ovvio, poiché altrimenti si finirebbe per far coincidere l'area della indisponibilità del diritto (sostanziale) - e dunque l'impossibilità di disporre per esempio a scopo transattivo - con l'inderogabilità della norma tesa a regolarlo. Ne consegue che una sola cosa rileva nell'odierna fattispecie, e cioè che oggetto del processo non è mai stata la conformazione del capitale sociale,



ma l'obbligatoria esecuzione del versamento consequenziale alla deliberazione. E tanto consente di affermare la piena compromettibilità della controversia. Una volta deliberato l'aumento di capitale, la posizione del socio si pone, rispetto ai connessi obblighi di versamento, come quella di un qualunque debitore. Cosicché l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus. Per quanto sia vero che ciò possa intercettare anche l'interesse di terzi estranei - come i terzi creditori interessati alla solidità patrimoniale della società (nel concreto peraltro fallita) - è certo che non codesto ulteriore interesse ma solo il primo, individuale e antitetico, del socio debitore in contrapposizione a quello della società (in luogo della quale agisce il curatore ai sensi dell'art. 150 legge fall.) fa parte dell'oggetto del processo di opposizione al decreto del giudice delegato».

3.4.4.2. Cass. n. 4956 del 2020, a sua volta, così descrive la vicenda ivi esaminata: «[...] la fattispecie che viene qui in esame propone quali dati di base: in primo luogo, un aumento di capitale deliberato dall'assemblea in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento della società e per un certo periodo di tempo rimasto (almeno per in parte) non eseguito; in secondo luogo, una richiesta di esecuzione dello stesso nei confronti di [...] (assunto quale socio), posta in essere in sede fallimentare e poi sfociata nel decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato. Rispetto a questi dati (che assume in tesi), il ricorrente predica l'applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale (art. 24)». Muovendo da questa ricostruzione, in quella pronuncia si legge, tra l'altro, che «Analizzando più da vicino i termini proposti dalla fattispecie concreta, è da notare adesso che, secondo quanto emerge direttamente anche dall'impianto sistematico del codice civile, la delibera di aumento del capitale di società si pone come atto (secondo altra ricostruzione dommatica, come fatto) “modificativo dell'atto costitutivo” (cfr., con specifico riferimento alla s.r.l., l'intestazione della sezione V, capo VII, titolo V, libro V, del codice). La delibera si pone, quindi, come atto modificativo del negozio costitutivo della società data: in cui, fermi per l'appunto gli altri patti e clausole, per decisione dei soci (cfr. l'art. 2479 comma 2, n. 4, cod. civ.) vengono modificati i termini contenutistici di quell'elemento costitutivo del Controparte_4 che è rappresentato dal



capitale della società (art. 2463 comma 2, n. 4, cod. civ.). Posta questa struttura di base, lo statuto della società e la delibera di aumento non si pongono in termini alternativi, o antagonistici, nei confronti dell'aumento di capitale (sua decisione e sua esecuzione), come pure ha ritenuto il Tribunale mantovano. Si pongono, invece, in termini di consecutività sostanziale, la delibera sovrapponendosi alla precedente decisione statutaria in punto di misura del capitale. Non può essere dubbio, d'altra parte, che - trattandosi di vicenda modificativa del precedente patto societario - la controversia, che per un verso o per altro concerne l'aumento, rientra, di per sé, nell'ambito dei "rapporti sociali" (secondo la formula adottata dall'art. 24 dello statuto della società poi fallita, in via di sostanziale mutuaione di quella contenuta nell'art. 34 comma 1 d.lgs. n. 3/2005). [...]. Rimane da considerare il punto della arbitrabilità della controversia relativa alla materia dell'obbligo di esecuzione dei conferimenti nell'ambito di una s.r.l.. In relazione alla nozione di diritto (non) disponibile, di cui agli artt. 806 cod. proc. civ. e 34, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il "limite della disponibilità si fonda", nella sua radice di base, "sulla stessa configurazione del giudizio arbitrale": l'arbitro, derivando il suo potere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti". Di base, "l'area dell'arbitrabilità coincide con quella della disponibilità dei diritti": allora, "la disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum". L'inderogabilità e l'imperatività che eventualmente regolino il diritto "non rende automaticamente quest'ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista" (cfr., in specie, Cass., 16 aprile 2018, n. 9344; sul punto v. anche, tra le altre decisioni, la più volte citata pronuncia di Cass., n. 24444/2019). Ora, è orientamento consolidato di questa Corte che le controversie in materie societarie ben possono, in linea generale, formare di oggetto di compromesso (si veda, del resto, l'art. 34 d.lgs. n. 5/2003): con esclusione, peraltro, di quelle "che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci e i terzi" (Cass., 23 febbraio 2005, n. 3772; Cass., n.



24444/2019). La presenza del principio di tutela del capitale sociale e in specie dell'effettività del medesimo - che, nel sistema vigente, connota propriamente la regolamentazione delle società cd. di capitali (si pensi ad esempio, per la specifica forma della s.r.l., al disposto dell'art. 2467 cod. civ.) - potrebbe forse far dubitare che quello al versamento dei conferimenti dovuti sia da considerare, ai fini dell'arbitrabilità delle relative controversie, nel novero dei "diritti disponibili" (ex artt. 806 cod. proc. civ. e 34, comma 3, d.lgs. n. 5/2003). Un'indicazione importante in senso contrario viene fornita, tuttavia, proprio dal disposto dell'art. 2466 cod. civ., [...]. In effetti, l'ultimo periodo del comma 3 di questa disposizione stabilisce che - nel caso in cui non risulti effettivamente possibile, nel concreto della fattispecie, procedere alla vendita in danno del socio moroso per la "mancanza di compratori" - gli amministratori debbono non solo "escludere il socio" trattenendo le somme da questi eventualmente versate, ma altresì procedere a "ridurre il capitale in misura corrispondente". Ciò che tra l'altro implica, secondo quanto appare evidente, una sorta peculiare di rinuncia al credito (del tutto a prescindere - si deve pure avvertire per la necessaria completezza di discorso - dal tema, di per sé finitimo, relativo alla questione se mai gli amministratori, i liquidatori o il curatore fallimentare possano eventualmente procedere a rinunce involgenti il credito all'esecuzione del conferimento, fuor dall'ipotesi e termini stabiliti dalla norma dell'art. 2466 comma 3 cod. civ.). Quella appena indicata si manifesta - è opportuno altresì precisare - un epilogo possibile pure nel caso in cui gli amministratori o i liquidatori o il curatore fallimentare scelgano in un primo tempo di percorrere la strada dell'esecuzione coattiva: ché la riscontrata incapienza patrimoniale del socio moroso, o anche altre ragioni di opportunità, ben possono consigliare al gestore di abbandonare tale via per tentare quella della vendita in danno. La constatazione che, sotto il profilo funzionale, tale riduzione del capitale risulta possedere il significato sostanziale di trasmettere un'informazione al mercato non elimina, per la verità, lo spessore del rilievo che, sotto il profilo strutturale, si manifesta proprio -nella rinuncia al credito che alla riduzione medesima viene a connettersi. La conferma della "disponibilità" - in relazione allo specifico punto dell'arbitrabilità delle relative controversie - del diritto della società al versamento dei conferimenti dovuti risulta comunque data, da altra prospettiva,



dalla pronuncia di Cass., 28 agosto 2015, n. 17283. Questa sentenza ha, infatti, ritenuto compromettibili in arbitro la stessa impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno, pure assumendo (tra l'altro) che trattasi in definitiva di una mera "controversia tra socio e società". Sui contenuti di questo arresto si è, d'altro canto, soffermata funditus la più volte citata pronuncia di Cass., n. 24444/2019, per l'appunto assegnandogli rilievo peculiare, assorbente, ai fini della soluzione del problema in esame».

3.4.5. Da tutto quanto si legge nelle riportate pronunce emerge, allora, affatto chiaramente, che l'aspetto considerato determinante per giungere alla conclusione dell'arbitrabilità, o non, delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie ivi esaminate è stato individuato - con argomentazioni assolutamente condivisibili e nel solco delle quali questo Collegio intende collocare la propria odierna decisione - nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente coinvolti.

3.4.5.1. In altri termini, ed in linea generale, deve opinarsi che, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società, dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di "diritti indisponibili" nei sensi in precedenza individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale. Del resto, come opportunamente puntualizzato dalla già menzionata Cass. n. 24444 del 2019, «in ambito societario, non ci sono posizioni del socio tecnicamente qualificabili come "diritti inerenti al rapporto sociale", visto che la natura organizzativa delle regole societarie implica che rispetto a tali regole non vengano in



considerazione "diritti" in senso proprio ma solo "interessi". Di diritti potrebbe discorrersi con riferimento alla posizione del socio *uti singulus*, vale a dire solo in ambito extrasociale».

3.4.5.2. In definitiva, ribadendosi la qualificazione richiamata ai fini del criterio considerato dirimente, il predetto interesse superindividuale della società, dei soci o di terzi, per escludere l'ambito di compromettibilità della lite, deve risultare (non mediatamente ma) direttamente coinvolto dall'oggetto del processo, diversamente finendosi per far coincidere - erroneamente per quanto si è già spiegato - l'area della indisponibilità del diritto (sostanziale) con quella dell'inderogabilità della norma tesa a regolarlo. *Alteris verbis*, se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nell'atto costitutivo o nello statuto della società è destinata a rimanere inoperante per quelle sole controversie nelle quali, per effetto della prospettazione concretamente offerta dalle parti, si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società”.

La Suprema Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «L'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi - dei soci, della società o di terzi ad essa estranei - protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola».

Orbene, applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, non sono state specificamente allegate e/o prospettate violazioni di norme a tutela anche di terzi, non essendo state invero neppure denunciate ragioni di falsità, non chiarezza, etc. delle deliberazioni impugnate, ritenute viziate, nella prospettazione attorea, in quanto incidenti in via immediata sugli interessi del singolo socio; né possono ritenersi



idonee a configurare una indisponibilità dei diritti controversi la violazione dell'art. 2464 c.c. (il cui comma 6 prevede la mera "possibilità", per il conferente una prestazione d'opera o di servizi, di prestazione di una polizza assicurativa o fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti), di norme statutarie (che non possono certo porsi quali fonti di diritti indisponibili) o di disposizioni procedurali inerenti le modalità di esecuzione degli aumenti di capitale deliberati (non essendo in discussione l'effettività di siffatti aumenti e, dunque, la consistenza del capitale sociale).

Sicché deve concludersi nel senso della piena compromettibilità in arbitri dell'impugnazione delle delibere del 13/2/2024 e del 3/4/2024.

3. Le spese di lite, stante l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche trattate, vengono integralmente compensate.

P.Q.M

Il Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia all'arbitro previsto dall'art. 32 dello Statuto della società convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16/07/2025

Il giudice est.

Stefano Costarella

Il Presidente

Adele Ferraro